



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.121 dei 05/05 /2014 - 09/05/2014 Udienza pubblica del 25/03/2014
Massima n. 1:	Titolo: Procedimento amministrativo – Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Iniziativa economica – Semplificazione delle procedure amministrative - Sostituzione della disciplina sulla “denuncia di inizio attività (DIA)” prevista da normativa statale e regionale con la “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) - Principio di semplificazione sotteso alla disciplina della SCIA e livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali – Asserita violazione dell'autonomia statutaria speciale che non comporta la possibilità di sostituzione automatica delle disposizioni provinciali incompatibili con quelle statali – Insussistenza – Censura di disposizioni già scrutinate – Non fondatezza delle questioni. Testo: Vengono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4- ter , del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 5, e 9 dello Statuto trentino, e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui attribuisce la disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) come afferente alla tutela della concorrenza, ne asserisce la qualificazione come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dispone che la suddetta disciplina sulla SCIA sostituisca direttamente la "dichiarazione di inizio attività" (DIA), prescritta da ogni normativa statale e regionale. La SCIA si pone in rapporto di continuità con la DIA, con lo stesso scopo di rendere più semplici le procedure amministrative gravanti sul cittadino. Il nesso operato dal legislatore alla tutela della concorrenza non è vincolante, e risulta anche inappropriato poiché la disciplina della SCIA, con il principio di semplificazione



	ad essa sotteso, ha una zona di applicazione volta alla generalità dei cittadini e la sua disciplina si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., che permette una limitazione dell'autonomia legislativa delle Regioni, motivata dallo scopo di assicurare un livello omogeneo di godimento dei diritti civili e sociali costituzionalmente tutelati.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 49 co. 4 legge 30/07/2010 n. 122 Parametri costituzionali: statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

